ARTICOLI DELLA

ANNO 1609.

TREGVA CONCLVSA

PER ANNI DODICI.

CONCIOSIA *cosa che li Serenissimi Prencipi* ALBERTO & ISABELLA CLARA EVGENIA *Arciduchi &c. habbino dalli ventiquattro d'Aprile dell'anno mille seicento sette fatto vna tregua e cessatione d'armi per otto mesi seguenti con gl'Illustri Signori li Stati Generali delle Prouincie vnite ne' Paesi bassi, in qualità, e come tenedoli per Stati, Prouincie, e paesi liberi, sopra li quali loro non pretendono nulla; la qual tregua doueua esser ratificata con simile dichiaratione dalla Maestà del Re Cattholico in quanto le possa toccare; & tale ratificatione e dichiaratione, era da consignarsi doppo tre mesi dal principio di detta tregua alli detti Sig^ri Stati, come seguì per lettere patēti de' dieciotto di Settēbre seguēte: di poi fu di piu data da S. M. special procura, sotto li dieci di Gennaro del mille seicent'otto, alli detti Serenissimi Arciduchi, perche in suo nome, come di loro ancora, faccino tutto quello che gli paresse conueniente ac-*

ciò

ANNO 1609. ciò si peruenisse à vna buona pace, ò à tregua de molt' anni: in virtù della qual procura li detti Serenissimi Arciduchi etiandio nominorono per lor lettere di commissione de' ventisette del medesimo mese e deputorono Cõmissarij per conferirne e trattarne nelli detti nomi e qualità; & perciò consentito & accordato ch' essa tregua fosse prolungata per piu volte, specialmente da' vẽti di Maggio del mille seicent' otto, sin' alla fine d'esso anno, perche doppo d'essersi adunati molte volte con li Deputati delli detti Signori Stati, che ancora haueano facultà e procura loro in data de' cinque di Febraro di detto anno, non s'era possuto venire ad accordo per la detta pace, per le molte e grandi difficultà che si rappresentauano tra le parti, occorse che li Ambasciatori delli Re Christianissimo e della gran Britagna, delli Prencipi Elettori, del Conte Palatino del Rheno, & Marchese di Brandenborgo, del Marchese di Hansbach, e del Lantgraue di Hassia, mandatiui da' detti loro Re e Prencipi per giouare all'effetto d'vna così buona opera, vedendo che staua per suanire & rompersi del tutto il trattato, si misero di mezzo, proponendo vna tregua de molt' anni, sotto certe conditioni contenute in vn scritto che si diede da loro alle parti discordanti, con aggiunta di prieghi & essortationi di cõformarsi à quello; sopra il quale occorsero ancora molt' altre difficultà, & in fine hoggi à' noue del mese di

Aprile

Aprile mille seicento noue si sono adunati il Signor Ambrosio Spinola, Marchese di Benafro, Caualiere dell'ordine del Toson d'oro, delli Consiglij di Stato e di guerra di sua M^tà Cattholica, e Maestro di Cãpo Generale de suoi esserciti; Giouãni Ricciardot, Caualiero, e Signor de Berly, del Consiglio di Stato, e supremo Presidente del Consiglio priuato di loro Alteze Serenißime; Giouanni de Mancicidor, del Consiglio di guerra, e Secretario di detta M^tà. Cattholica; il Reuerẽdo Padre fra Giouanni Neyen, Commissario generale dell' Ordine di S. Francesco; e Luigi Verreycken, Caualiero, Audientiero e primo Secretario delle dette Alteze; tutti in virtù della procura delli detti Serenißimi Arciduchi, per trattare in lor' nome & della M^tà. del Re Cattholico: e dall' altra parte il Sig' Gulielmo Lodouico, Conte di Nassau, Catzenelleboghen, Vianden, Dietz, Signor de Bilsteyn, Gouernatore & Capitano generale di Frisia, della città di Groningha, del paese d'Ommelanda e Drente; VValrauen, Signor di Brederode, di Vianen, Visconte d'Vtrecht, Signor de Ameyden e Cloetinghen; Cornelio di Gante, Signor di Loenen e Meynersvvijck, Visconte e Giudice dell' Imperio e della città di Nimega; Giouanni d'Oldenbarneuelt, Caualiero, e Signor de Tempel, Rodẽrijs, Auocato, e custode del gran sigillo, statuiti, e registri di Olanda & Frisia occidentale; Giacomo de Malderee, Caua-

ANNO 1609.

ANNO 1609. liero, Signor di Heyes, Capo e rappresetãdo la Nobiltà nelli Stati e Consiglio della Contea di Zelanda; Gerardo de Renesse, Signor vander Aa, Streefkercken, Nieuleckerlãt, &c. Gellio Hillama, Dottore di Leggi e Cõsigliero del Consiglio ordinario di Frisia; Giouanni Sloeth, Signor di Salick, Potestà del paese di Vollenhoo e Castellano della Signoria di Cunder; Abel Coenders de Helpen, Signor in Faen e Cantes; tutti in nome delli sudetti Stati generali, etiandio in virtù di loro procura e lettere di commissione: tutti i quali Deputati dell'vna & altra parte, con la interuentione & per il parere di Pietro Gianin Caualiero e Barone di Chagny e Montieu, Consigliero del Re Christianissimo nel suo Cõsiglio di Stato, e suo Ambasciatore straordinario appresso gli detti Stati generali; & Elia della Place, Caualiero e Signor de Rusì, Visconte di Maschiault, similmente Consigliero nel detto Consiglio di Stato, & gentilhuomo ordinario della Camera del detto Re, Bagly e Capitano di Vitrifrancese, e Ambasciator ordinario residẽte per sua Maestà Christianissima appresso li medesimi Stati; di Ricchardo Spencer, gentilhuomo ordinario della Camera priuata del Re della gran Britagna, e suo Ambasciatore straordinario presso li detti Signori Stati; & Ridolfo VVinuood, Caualiero e Cõsigliero del medesimo Re nel Consiglio di Stati, & Ambasciatore appresso gli medesimi Stati: e sono restati

d'accordo

d'accordo nella forma e maniera che segue. ANNO 1609.

I.

Primeramente, gli sopradetti Arciduchi dichiarano in lor nome, come ancho del Re Cattholico, che sono contenti di trattare con li sopradetti Stati generali delle Prouincie vnite, in qualità, e come tenendoli per paesi, prouincie, e Stati liberi, sopra quali loro non pretendono niente; e di far con essi nelli nomi e qualità sopradette, come fanno per le presenti capitolationi, vna tregua, con le conditioni qui appresso scritte e dichiarate.

II.

Cioè che la detta tregua sarà buona, stabile, leale & inuiolabile, e per il tempo d'anni dodici; duranti i quali, sarà cessatione di tutti atti d'hostilità di qualsiuoglia modo che si sia tra li sopradetti Re, Arciduchi, e Stati generali, così per mare & altre acque, come per terra, in tutti li loro Regni, paesi, terre e Signorie, e per tutti lor vassalli e habitatori di lor paesi, di qualsiuoglia qualità e conditione che si siano, senza eccettione de luoghi ne di persone.

III.

Ciascheduno possiederà, e goderà effettiuamente de' paesi, ville, piazze, terre e Signorie, che tiene e possiede al presente, senza esserne turbati ne inquietati in essi in

ANNO 1609. *qualsiuoglia modo che si sia durante detta tregua; in che s'intendono compresi li borghi, villaggi, case, & campagne rase che da quelli dependono.*

IIII.

Gli sudditi & habitanti ne' paesi delli sopradetti Re & Arciduchi, e delli Stati, haueranno e teniranno fra di loro ogni buona corrispondenza & amicitia durante detta tregua, senza far risentimento delle offese e danni riceuuti per lo passato; e potranno etiandio frequentar' e residere ne' paesi l'vni dell'altri, e quiui essercitar il lor traffico e cõmercio con ogni sicurtà, così per mare & altre acque come per terra; il che tuttauolta il sopradetto Re intende che sia ristretto e limitato nelli Regni, paesi, terre e Signorie che tiene e possiede in Europa & altri luoghi e mari doue li sudditi d'altri Re e Prencipi suoi amici e cõfederati vsano del detto traffico di suo cõsenso. E per quello che tocca à' luoghi, ville, porti, e coste di mare che S. M. tiene fuora delli detti limiti, che essi Signori Stati e lor sudditi non potranno essercitare quiui alcun traffico senza sua espressa permißione; potranno ben farlo, se gli parerà, ne' paesi di tutti gli altri Prencipi, Potentati, e popoli che gli lo permetterãno, etiandio fuora de detti limiti, senza che la sudetta Maestà, suoi Offitiali e sudditi da lei dependenti diano alcun disturbo per tal effetto à' detti

Pren-

Prencipi, Potentati, e popoli che gli l'hanno permesso e permetteranno, nè meno à loro, & à i particolari con i quali hanno essercitato & essercitaranno esso traffico. ANNO 1609.

V.

Et perche vi bisogna lungo tempo per auertire à quelli che già stanno fuora de detti limiti con forze & nauigli, che desistino delli atti d'hostilità, resta accordato che la tregua non si cominciarà che d'hoggi à vn anno; ben inteso però, che se l'auiso di questa detta tregua potrà giungerui più tosto, che dall'hora l'hostilità vi cesserà; ma se doppo il detto tempo d'vn anno qualche hostilità vi fosse commessa, ne sarà senza dilatione rifatto il danno.

VI.

Gli sudditi & habitanti ne' paesi delli detti Re, Arciduchi, e Stati, nel trafficare ne' paesi l'vni dell'altri non saranno tenuti di pagare maggiori datij ò impositioni che i sudditi d'essi, e li loro amici e confederati.

VII.

Parimẽte haueranno li sudditi & habitanti ne' paesi delli sopradetti Stati la medesima sicurtà e libertà ne i paesi delli sopradetti Re & Arciduchi che fu accordata à' sudditi del Re della gran Britagna nell'vltimo trattato di pace, & per gli articoli secreti fatti con il Contestabile de Castiglia.

ANNO 1609.

VIII.

Non potranno similmente li mercanti, maestri de nauiglij, pilotti, marinari, nè i loro nauiglij, mercantie, & altri beni à loro appartenenti esser sequestrati e detenuti, sia in virtù d'alcun generale ò particolar mandato, ò sia per qualsiuoglia causa di guerra, ò altrimenti; ne ancho sotto pretesto di volersene seruire per la conseruatione e difesa del paese: non s'intendono tuttauia in questo esser compresi li sequestri, e atti di Giustitia che si farãno per la via ordinaria per causa de debiti, proprij oblighi, contratti validi di quello sopra di cui gli detti sequestri ò arresti saranno fatti; nel che si prouederà secondo si costuma nelle Leggi e ragione.

IX.

Et quanto al commercio de' Paesi bassi, & alli datij & impositioni che si pigliaranno sopra le mercantie, se si troua dapoi che in quello sia eccesso, & che perciò vi sia incommodo, alla prima richiesta che ne sarà fatta d'vna parte ò dell'altra, si deputaranno Commissarij per regolarli, e moderarli secondo il commun parere, se far si potrà, senza che per questo la tregua si rompa, quando bene non sene potesse venire ad accordo.

X.

S'alcune sentẽze e giudicature si fossero date tra persone

sone di differente partito non difese, sia in materia ciuile come criminale, non si potranno esseguire contra le persone de' condennati, ne sopra loro beni, mentre che questa tregua dura. ANNO 1609.

XI.

Le lettere di marcha e represaglie non si concederãno durante il detto tempo, se non è con cognitione di causa, & nelli casi ch'è permesso per le leggi e constitutioni Imperiali, & secondo l'ordine per esse stabilito.

XII.

Non si potrà abbordare, entrare, ne far dimora ne' porti, haure, spiaggie, e rade, ne' paesi dell'vni e l'altri, con nauiglij e gente di guerra in quantità che possa dar sospetto, senza la permißione e licentia di quello sotto cui siano li porti, haure, spiaggie, & rade, se già non fosse quando sono buttatiui per borrasche, e constretti da forza e neceßità, & per euitare alcun pericolo del mare.

XIII.

Quelli da' quali gli beni sono stati confiscati per causa della guerra, i loro heredi & che v'hanno attione, goderãno durante la tregua d'eßi beni, & ne prenderãno di loro priuata authorità il possesso in virtù del presente trattato, senza che lor sia bisogno ricorrere al braccio di Giustitia, nõ ostanti tutte le incorporationi al fisco,

ANNO 1609. *co, impegnamenti, donationi state fatte, trattati, accordi, e trasporti, e qualsiuoglia rinuntiationi in essi poste, per escludere di parte de detti beni quelli à' quali doueuano appertenere, con conditione però che non ne potranno disporre nè caricarli ò diminuirli mentre li goderãno, se non ottenendone la permissione da' sopradetti Arciduchi ò Stati.*

XIIII.

Il che hauerà similmente luoco à vtile delli heredi del defunto Signor Prencipe d'Orange, medesimamente per le ragioni ch'hanno nelle Saline del Cõtado di Borgogna, che gli saranno rese e relassate con li boschi da quelle dependenti: e quanto alla lite del Castelbelin intentata in vita del sopradetto Prencipe d'Oranges nel Paramẽto di Malines contra il Procuratore Generale del Re Cattholico, li sopradetti Arciduchi promettono di buona fede di fargline far hauer giustitia dentro vn anno doppo il proseguimento che si farà dalli detti heredi, senz' alcuna dilatione.

XV.

Se il Fisco dell'vna e l'altra parte ha fatto vendere alcuni beni confiscati, quelli à chi in virtù del presente trattato deuono appertenere, saranno tenuti à contentarsi dell'interesse del precio à ragione di sei e vn quarto per cento, d'esser pagato ogni anno durante questa tregua

gua da chi poßiede li detti beni, altrimente gli sarà per messo d'addrizzarsi alli fondi e beni venduti. ANNO 1609.

XVI.

Ma se le dette vendite siano state fatte per giustitia, à causa di debiti buoni e legitimi di quelli à chi eßi beni soleuano appartenere prima della confiscatione, gli sarà permesso, ò à loro heredi e chi v'hauerà causa & attione, di tornarli à prendere, con pagarne il prezzo dentro vn anno, cominciando dal giorno del presente trattato; doppo il qual tempo non saranno piu admeßi à tal ricuperatione e riscatto; il quale fatto da quelli, potranno disporre d'eßi lor beni come ben li parerà, senza che sia bisogno ottenerne altra permeßione.

XVII.

Non s'intende già dar luoco à questo riscatto per le case situate dentro le ville, vendute per la detta occasione, atteso la grande incommodità e danno notabile che da questo riceuerebbono quelli che ne han fatto acquisto, per causa delli cambiamenti e reparationi che possono hauer fatto in esse case, di che la liquidatione sarebbe troppo lunga e difficile.

XVIII.

In quãto alle reparationi e meglioramẽti fatti nelli beni vẽduti de' quali la recuperatione è permessa, se sarãno dimãdati, li Giudici ordinarij ne farãno giustitia cõ

ANNO 1609. conoſcimẽto di cauſa, reſtando il fondo & heredità hippotecata per quella ſomma in che gli meglioramenti ſaranno liquidati, ſenza però che ſia permeſſo al compratore d'vſare della ragione di ritentione, per eſſerne pagato e ſodisfatto.

XIX.

Se qualche fortificationi ò opere publiche ſi ſono fatte dell'vna ò dell'altra parte, con permiſſione e authorità de' Superiori, in luoghi delli quali s'habbia da far ſecondo il preſente trattato reſtitutione, li proprietarij d'eſsi ſaranno tenuti à contentarſi della ſtima che ne ſarà fatta per gli Giudici ordinarij, così de detti luoghi come delle loro giuriſdittioni, ſe non è che le parti s'accordino tra di loro.

XX.

E quanto à gli beni di Chieſe, Colleggi, & altri luoghi pij ſituati nelle Prouincie vnite, i quali erano membri dependenti da Chieſe, benefitij, & Colleggi poſti ne' paeſi obedienti all'Arciduchi, quelli che non ſi ſono venduti auanti il primo di Gennaro mille ſeicento ſette, gli ſaranno reſtituiti, & ne entreranno in poſſeſſo di loro priuata authorità, ſenza che occorrerà il braccio di Giuſtitia, per goderli durante la tregua; à conditione però di non poterne diſporre altrimenti, come già è detto; ma per quelli che ſon venduti auanti detto tẽ-

po, ò

po, ò de' Stati d'alcuna delle Prouincie dati in pagamẽto, ne sarà da quella Prouincia che ha fatto la vendita, e dato eßi beni in pagamento ò alienato, pagata la rendita à ragione di sei e vn quarto per cento ogni anno, in maniera che poßino esser aßicurati; & il medesimo si osseruarà per la parte delli sopradetti Arciduchi. ANNO 1609.

XXI.

Quelli à' quali gli beni confiscati si debbono restituire, non saranno tenuti pagare le rendite decorse, carichi, e obligationi specialmẽte douute & assegnate sopra quelli beni, per il tempo che non li hãno goduti; e se ne saranno perseguiti & inquietati d'vna parte ò dell' altra, ne saranno assoluti.

XXII.

Ne ancho si potrà pretendere niente per li beni venduti, ò conceßi per esser' arginati ò disarginati, se non quel tanto à che li possessori si sono obligati per li contratti accordati con l'interesse delli denari dell' entrata, caso che alcuni siano stati dati, alla ragione di sei e vn quarto per cento, come di sopra.

XXIII.

Le sententie date per le pretensioni e beni confiscati contra le parti ch' hanno riconosciuto gli Giudici, & che sono state legitimamente difese, saranno valide, & non sarãno gli cõdennati admeßi à cõtradittione se non per

ANNO 1609. *le vie ordinarie.*

XXIIII.

Gli sopradetti Arciduchi e Stati generali metteranno ciascuno dal canto suo gli Offitiali e Magistrati per l'administratione della giustitia & della politia nelle ville e piazze forti le quali per il presente trattato deuono restituirsi à' lor patroni ò proprietarij, da goderle mentre dura la tregua.

XXV.

Gli beni mobili confiscati e frutti d'essi decorsi prima della conclusione di questo trattato, non saranno soggetti à restitutione.

XXVI.

Le attioni non hipotecate che sono state rimesse per li detti Arciduchi, ò Stati generali à beneficio de' debitori particolari auãti il primo di Gennaro mille seicento sette, restino estinte d'vna parte e d'altra.

XXVII.

Il tempo scorso mentre la guerra ha durata, cominciando dall'anno mille cinquecento sessantasette sino al presente, non sarà contato per indurre prescrittione tra quelli che tengono da differenti parti.

XXVIII.

Quelli che si sono retirati in paesi neutrali mentre la guerra

guerra ha durata, goderanno del frutto di questa tregua, e potranno fare residenza doue ben gli parerà, e ritornare ancora ne' loro antichi domicilij per habitarui in tutta sicurtà, osseruando le leggi del paese, senza che per l'occasione della residenza che faranno in qualsiuoglia luogho che sia, gli loro beni possino esser sequestrati, ò priuati essi dell'vso di quelli. ANNO 1609.

XXIX.

Non saranno fatti alcuni forti nuoui durante la tregua dètro gli Paesi bassi nè dell'vna nè dell'altra parte.

XXX.

Gli Signori della Casa di Nassau non potranno esser perseguiti nè molestati durante questa tregua nelle loro persone nè beni, sia per debiti contratti del Prencipe d'Oranges defunto dall'anno mille cinquecento sessantasette sino alla sua morte, ò sia per rendite scadute durante il sequestro & annotatione de' beni che ne erano caricati.

XXXI.

S'alcuni particolari contrauenirano al contenuto in questa tregua senz'ordine de' sopradetti Re, Arciduchi, ò Stati generali, il danno sarà rifatto nel medesimo luogho oue la contrauentione sarà fatta, se quiui siano sorpresi, ò bene in quello della loro habitatione, senza che possino esser perseguiti in altre parti nelle loro persone e beni in che maniera che si sia;

ANNO 1609. *ne per tal causa sarà lecito venire à rottura della tregua, ma bene sarà permesso in caso di manifesta negatione di giustitia procurarsi la ragione, si come di costume, per lettere di marche ò rappresaglie.*

XXXII.

Tutte le esserdationi e dispositioni fatte per odio di guerra, saranno dichiarate nulle, e come non fatte.

XXXIII.

Gli sudditi & habitanti nelli paesi delli sopradetti Arciduchi come delli Stati, di qualsiuoglia qualità e conditione che si siano, sono dichiarati capaci di succedere l'uni all'altri così per testamento come ab intestato, secondo il costume de' luoghi; & se qualche successioni fossero cadute prima d'hora ad alcuni di loro, saranno mantenuti e conseruati in esse.

XXXIIII.

Tutti gli prigioni di guerra saranno fatti liberi d'una parte e d'altra senza pagare riscatto.

XXXV.

Et perche il presente trattato sia meglio osseruato, promettono respettiuamente gli sopradetti Re, Arciduchi, e Stati di tener la mano, & impiegare le loro forze e mezzi ciascuno dal canto suo, per fare che gli passaggi siano liberi, & li mari & riuiere nauigabili e assicurati

contra

contra le ſcorrerie d'ammottinati, corſari, e aſſaßini di ſtrade; & potẽdoli hauer preſi, di farne ſeuero caſtigo. ANNO 1609.

XXXVI.

Di piu promettono di non far coſa contra nè in pregiuditio del preſente trattato, nè cõportare che ſi faccia diretta nè indirettamente; & ſe ſi farà, di farlo reſarcire ſenz' alcuna difficultà nè dilatione; & all' oſſeruatione di tutto il ſopradetto ſi obligano reciprocamente così li ſopradetti Re & Arciduchi per loro ſucceſſori, renunciãdo per validità di tal obligo à ogni legge, coſtume, e qualſiuoglia coſa in contrario.

XXXVII.

Il preſente trattato ſarà ratificato e approuato per gli ſopradetti Re, Arciduchi, e Stati generali; & le lettere di ratificatione d'elli ſopradetti Arciduchi e Stati s' hanno da cõſignare da l'vna parte all' altra in buona e debita forma fra quattro giorni; e quãto alla ratificatione del ſopradetto Re, li ſopradetti Arciduchi hanno promeſſo & ſaranno tenuti di darla dentro tre meſi ſimilmente in buona e debita forma, acciò gli ſopradetti Stati, loro ſudditi e habitãti ne' lor paeſi poßino effettiuamente goder del frutto del preſente trattato con tutta ſicurezza.

XXXVIII.

Il detto preſente trattato ſarà publicato per tutte le parti

ANNO 1609. parti oue conuenirà, subito doppo fatta la detta ratificatione da' sopradetti Arciduchi e Stati generali, cessando sino d'hora tutti atti d'hostilità.

Così fatto e concluso nella città d'Anuersa, il sopradetto giorno noue di Aprile mille seicento noue, & sottoscritto per li sopradetti Ambasciatori delli Re Christianissimo & della gran Britagna come mediatori, & dalli Deputati delli sudetti Arciduchi e Stati generali.

Si concluse questa tregua con gran laude e gloria dello Spinola; il quale con il suo straordinario valore e diligenza strinse tanto il nemico, che lo ridusse (come s'è detto) à trattar d'accordo: nel maneggiar poi questo negotio, s'è fatto conoscere quanto vaglia ancora in materia di stato, hauendo superato con tanta prudenza & industria infinite difficultà, sì de' Cattholici, come in accordar' vna Republica doue concorreua tanta varietà de pareri, dando fine à vna cosa ch'in quaranta due anni nessun altro puotè ottenere, e con sì poca apparenza del successo: di che se bene S. M. C. non ne cauasse altri benefitij (che sono innumerabili) bastaria solo essersi sgrauata di sei millioni di spesa l'anno che faceua in questa guerra, sì nel sostentarla quà, come nelle armate di mare che teneua per assicurar le flotte

dell'

dell' Indie da' nemici; oltre i graui intereßi che pagaua à' negotianti per il commodo del danaro, reſtando hora libera di poter voltar l' armi alle parti che più vorrà, con ſicurezza maggiore di conſeguir' il ſuo intento. ANNO 1608.

FINE.

Tt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf